

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 526 del 19 ottobre 2018

Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 15, pali già posizionati, lungo la sponda sinistra del Naviglio Brenta, nel Comune di Mira (VE), località Malcontenta. Ditta: Bregantin Mario Pratica IPNB170048
Rilascio concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dal Sig. Bregantin Mario con istanza pervenuta in data 20.10.2017. Pratica IPNB170048.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Istanza di rilascio pervenuta in data 20.10.2017;

Pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 0021352 del 28.11.2017, della Direzione Operativa con nota prot. n. 505998 del 04.12.2017 e del Comune di Mira con nota prot. n. 32247 del 19.07.2018;

Disciplinare di rilascio concessione Rep. n. 213 del 15.10.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 20.10.2017 con la quale il Sig. Bregantin Mario (Cod. Fiscale omissis), nato a omissis, il omissis, residente a omissis, in via omissis, ha chiesto il rilascio della concessione relativa all'occupazione di spazio acqueo di mq. 15, pali già posizionati, lungo la sponda sinistra del Naviglio Brenta, nel Comune di Mira (VE), località Malcontenta;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 0021352 del 28.11.2017, della Direzione Operativa con nota prot. n. 505998 del 04.12.2017 e del Comune di Mira con nota prot. n. 32247 del 19.07.2018;

CONSIDERATO, che l'Ente ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 20.10.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l'Ente dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Sig. Bregantin Mario (Cod. Fiscale omissis), nato a omissis, il omissis, residente a omissis, in via omissis, della concessione relativa all'occupazione di spazio acqueo di mq. 15, pali già posizionati, lungo la sponda sinistra del

Naviglio Brenta, nel Comune di Mira (VE), località Malcontenta, con le modalità stabilite nel disciplinare del 15.10.2018 iscritto al n. 213 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2. **La concessione ha la durata di 10 anni con decorrenza dal 01.01.2016.** Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo all'anno 2018, è di Euro **210.90** (duecentodieci/90) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin